



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
CENTRALE**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il D.M. 18/09/2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli, estendendola al Porto di Castellammare di Stabia oggi ricompreso nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** la Delibera Co. Ge. n. 64 del 27/11/2020 – “Accordo ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto del 1990 n. 241 tra ADSP MTC e Comune di Castellammare di Stabia inerente la definizione degli ambiti di competenza ai fini dell'aggiornamento del SID Portale del Mare D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169.....”;
- VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili con il quale è stato di nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 2137 del 12/01/2021, acquisita in pari data al protocollo AdSP n. 00557, il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ha comunicato che sono state avviate le attività inerenti un progetto di gestione del *marine litter* lungo il perimetro costiero nazionale, ad opera della flotta antinquinamento marino, con lo scopo di monitorare le quantità di rifiuti marini galleggianti e di valutare le opportunità future di riciclo degli stessi;
- con dispaccio prot. n. 122518 del 10/11/2021, acquisito in pari data al protocollo AdSP n. 25500, lo stesso Ministero, ai fini della riuscita del suddetto progetto, ha



- è chiesto a questa AdSP e alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, di individuare un'area da dedicare al deposito temporaneo dei rifiuti galleggianti raccolti nell'ambito portuale di Castellammare, raccolti dai mezzi della Società Castalia S.C.p.A. – aggiudicataria del servizio di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. AdSP n. 26473 del 19/11/2021, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha comunicato che all'unità navale della Castalia S.C.p.A. è stato assegnato un apposito punto di ormeggio presso il Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia e, al contempo, ha chiesto a questa AdSP di individuare un'area, presso lo stesso molo, da destinare alle attività previste dal progetto di gestione del *marine litter*;
  - con nota prot. n. 27499 del 03/12/2021, questa Autorità, tra l'altro, nel condividere l'opportunità dell'individuazione dell'area presso il Molo Foraneo, ha prestato il proprio parere favorevole, in attesa di ricevere informazioni più precise in merito alle necessità legate alle attività che la Castalia S.C.p.A. dovrà espletare (precisa ubicazione/dimensione/funzionalità) – elementi che non risultano comunicati a questo Ente;
  - con nota acquisita al prot. AdSP n. 00124 del 04/01/2022, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha richiesto al Ministero della Transizione Ecologica di trasmettere la documentazione tecnica utile alla realizzazione del progetto ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi all'uopo necessari;
  - con nota del 14/02/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 03759 del 15/02/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso la scheda tecnica del cassone di 30 metri cubi (6,2 m x 2,5m x 2,2m) che sarà utilizzato per il progetto;

**VALUTATO** che le attività finalizzate alla realizzazione del progetto di che trattasi risultano di indubbia rilevanza;

**CONSIDERATO** che questo Ente, a norma dell'art. 6, comma 4, lett. d della legge 84/94, è competente alla regolazione del Demanio Marittimo Portuale e alla emissione di ordinanze in materia in ambito portuale;

**RITENUTO NECESSARIO**, pertanto, emanare un provvedimento finalizzato a regolamentare l'utilizzo dell'area demaniale individuata e ad interdirla agli usi abituali;

**VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione



Marittima, nonché l'art. 6 della legge n. 84/94 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal Dirigente della Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia e dal Dirigente Ufficio Security, Safety ed Ordinanze, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. d) l. 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**Il Dirigente U.P. Sa-CS**

Dr. Giovanni Annunziata

**Il Dirigente Ufficio SSO**

Dr. Ugo Vestri

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**Il Segretario Generale**

Arch. Giuseppe Grimaldi

### RENDE NOTO

- che a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza e sino a termine esigenze, le aree ricadenti nell'ambito del Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia, così come saranno individuate dalla locale Capitaneria di Porto, saranno dedicate alle attività previste dal progetto di gestione del *marine litter*, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, ad opera della unità navale della Castalia S.C.p.A., con lo scopo di monitorare le quantità di rifiuti marini galleggianti e di valutare le opportunità future di riciclo degli stessi;
- che, al fine di attrezzare la suddetta area, è necessario interdire la stessa agli usi abituali;
- che la presente ordinanza regola le attività ai soli fini della realizzazione del progetto in parola, salvi eventuali autonomi provvedimenti adottati dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e finalizzati alla sicurezza e regolazione della navigazione marittima.

E pertanto,

### ORDINA

#### Art.1

a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza e sino a termine esigenze, sulle aree ricadenti nell'ambito del Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia - così come saranno individuate dalla locale Capitaneria di Porto - sono vietati accessi, transiti, fermate e soste di persone e autoveicoli ed ogni altro uso che possa intralciare il regolare svolgimento delle attività, ad eccezione:





- del personale e dei mezzi delle società addette;
- del personale della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia, del Comune di Castellammare di Stabia e dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale.

Tali aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale/veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori.

Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

## Art.2

Il Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di committente del servizio, dovrà assicurarsi che la società Castalia S.C.p.A.:

- Provveda alla delimitazione delle aree interessate dalle attività con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti dei mezzi operanti, impegnandosi a migliorarla su richiesta del personale dell'Autorità di Sistema Portuale. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
- Disponga di personale in numero sufficiente per controllare che tutte le manovre dei mezzi si svolgano in sicurezza;
- Adotti nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi in modo da evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e in particolare il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato dal D.Lgs. 2 agosto 2009 n. 106;
- trasporti in discarica autorizzata eventuale materiale di risulta proveniente dalle installazioni delle strutture necessarie al servizio;
- eviti qualsiasi inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
- adotti tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità e la navigazione – secondo le prescrizioni ulteriori della Autorità marittima, circostante l'area di cantiere, garantendo in ogni caso l'accesso ai veicoli /unità di emergenza anche in tali aree;
- prima dell'installazione del cassone e dell'esercizio di ogni attività, assuma tutte le autorizzazioni in materia ambientale e di gestione rifiuti previste dalla normativa vigente;



- h. assuma ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone o cose e al demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
- i. consenta sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza ed ai seguenti soggetti: personale in servizio dell'Autorità, della Capitaneria di Porto e delle forze di polizia;

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata l'Autorità di Sistema Portuale.

### Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dal mancato rispetto dell'interdizione di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

Napoli, 02.03.2022

**IL PRESIDENTE**

Avv. ~~Andrea Annunziata~~